

Allegato A al numero 74032/31172 di rep. not.

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "INSALUTE"**

(Istruzione uNiversale Sanitaria rAgionata Livellata aUtovalutata Tramite l'Epidemiologia)\_\_\_\_\_

\* \* \*

### **ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE E SEDE**\_\_\_\_\_

1. E' costituita l'Associazione "INSALUTE" con sede a Imola (Bo), in via Cavour n. 94. "INSALUTE" è l'acronimo di Istruzione uNiversale Sanitaria rAgionata Livellata aUtovalutata Tramite l'Epidemiologia.\_\_\_\_\_

2. L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente sul territorio dell'Emilia Romagna e potrà istituire sedi secondarie e uffici, con delibera del Consiglio direttivo.\_\_\_\_\_

3. Essa può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.\_\_\_\_\_

4. L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.\_\_\_\_\_

### **ARTICOLO 2) - OGGETTO E SCOPO**\_\_\_\_\_

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, opera nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 148 del TUIR e della L. 7 dicembre 2000, n. 383 e, sussistendone le condizioni, intende richiedere l'iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 8 della L. 383/00 e agli artt. 4 e 5 della L. Regione Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34.\_\_\_\_\_

2. Essa persegue interessi collettivi, ed è costituita allo scopo di

perseguire specifiche finalità educative e di assistenza sociale e sanitaria, con particolare riferimento al settore dell'Educazione Sanitaria per la promozione della salute come bene primario di ogni persona, mediante l'azione diretta volontaria e gratuita dei propri aderenti, dei familiari, nonché, in caso di particolare necessità, attraverso i servizi prestati da operatori specializzati, soci o non soci, a favore dei soci stessi o di terzi e nel pieno rispetto della loro dignità e libertà.\_\_\_\_\_

3. In ossequio agli intenti enunciati nel precedente comma 2, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, e nel perseguimento di finalità di utilità sociale, l'Associazione si prefigge lo scopo di:\_\_\_\_\_

a) informare e formare il cittadino sugli stili di vita salutari al fine di promuovere la salute e/o ridurre e/o ritardare le complicanze delle patologie croniche;\_\_\_\_\_

b) fornire ai docenti/relatori adeguati strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e informazione del cittadino.\_

4. Nell'ottica di favorire l'esercizio del diritto alla salute, l'Associazione può organizzare specifici corsi disciplinari tenuti da professionisti qualificati del settore e formati, su temi scelti anno per anno.

5. L'Associazione può, inoltre, nel rispetto delle vigenti leggi, porre in essere altre attività di tipo formativo, ricreativo, sociale e assistenziale atte al raggiungimento dei propri scopi, anche assumendo interessenze o collaborando con soggetti, pubblici o privati, associazioni, enti ed istituzioni che abbiano finalità analoghe o che perseguano fini di valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale.\_\_\_\_\_

**ARTICOLO 3) - DURATA**\_\_\_\_\_

1. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. \_\_\_\_\_

**ARTICOLO 4) - PATRIMONIO ED ENTRATE  
DELL'ASSOCIAZIONE** \_\_\_\_\_

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a qualsiasi titolo. Per il proprio funzionamento essa può, inoltre, trarre le proprie risorse economiche da: \_\_\_\_\_

a) quote e contributi dei soci  
; \_\_\_\_\_

b) eredità, donazioni e legati; \_\_\_\_\_

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; \_\_\_\_\_

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; \_\_\_\_\_

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; \_\_\_\_\_

f) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; \_\_\_\_\_

g) erogazioni liberali dei soci e di terzi; \_\_\_\_\_

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte pubbliche occasionali, feste e sottoscrizioni anche a premi; \_\_\_\_\_

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, inclusi i contributi di sostenitori che, condividendo le

finalità dell'Associazione, versino un contributo, anche con cadenza periodica. \_\_\_\_\_

2. Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale da versarsi all'atto dell'iscrizione all'Associazione. \_\_\_\_\_

3. E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili; pertanto non si farà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione stessa. \_\_\_\_\_

4. È fatto, comunque, obbligo all'Associazione di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione nell'attività istituzionale. \_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 5) - SOCI** \_\_\_\_\_

1. Oltre ai fondatori, possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, e gli enti non aventi scopo di lucro con o senza personalità giuridica che, previa iscrizione e versamento della quota annuale, aderiscono e partecipano alla vita dell'Associazione nel corso della sua esistenza.

I soci persone giuridiche sono rappresentati dal proprio rappresentante legale o da un suo delegato

2. Non sussistono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'iscrizione all'Associazione o alla partecipazione alle attività da essa organizzate. \_\_\_\_\_

3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, alla quale sarà comunque ammesso solo il socio in regola con il versamento della quota annuale, fermo restando il diritto di recesso,

che esplica efficacia decorsi trenta giorni dalla data in cui viene formalmente notificato al Consiglio direttivo. Decadono automaticamente dalla qualifica di soci coloro che non provvedono ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla scadenza del versamento richiesto.\_\_\_\_\_

4. L'adesione comporta per il socio maggiore d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.\_

5. L'eventuale divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra i soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.\_\_\_\_\_

6. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione alla quale aderisce attraverso espressa domanda al Consiglio direttivo, nella quale dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e della quale si impegna ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Il mancato espresso accoglimento della domanda equivale a rifiuto.\_\_\_\_\_

7. Il Consiglio direttivo può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione del socio nel caso questi commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione ovvero quando il suo comportamento sia in contrasto con i fini di cui all'articolo 2) o costituisca ostacolo al regolare andamento del sodalizio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata

deliberata e contro cui è ammessa facoltà di replica da parte del socio escluso. \_\_\_\_\_

## **ART. 6) ASSOCIAZIONI ASSOCIATE**

### A) Requisiti di ammissione delle nuove associazioni

Le associazioni che condividono gli scopi del presente Statuto e che intendano realizzare le attività, chiedono all'Associazione INSALUTE di essere ammesse come associate, assumendo la qualificazione di INSALUTE sezione di....

Per aderire ad INSALUTE in qualità di associate effettive, le associazioni devono prevedere nei loro Statuti:

- ❖ Scopi corrispondenti a quelli di cui all'art. 2
- ❖ Struttura degli organi conformi all'art. 7
- ❖ Possibilità di INSALUTE di partecipare –in qualità di invitati- alle riunioni programmatiche e di Consiglio della associazione affiliata
- ❖ Adozione del logo INSALUTE con la denominazione di INSALUTE sezione di .....

### B) Ammissione

L'Associazione che chieda di essere ammessa a INSALUTE in qualità di socia effettiva deve allegare alla domanda copia del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi a INSALUTE.

Sulla ammissione delibera il Consiglio Direttivo INSALUTE

### C) A seguito dell'ammissione

Le associazioni sono coordinate dalla sede principale ma si configurano strutturalmente autonome dal punto di vista giuridico, organizzativo,

gestionale e patrimoniale.

L'associazione, successivamente all'affiliazione, è tenuta a versare a INSALUTE la quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo

**ART.7)- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E COMITATI**\_\_\_\_\_

1. Sono organi dell'Associazione:\_\_\_\_\_
- a) l'Assemblea dei soci;\_\_\_\_\_
- b) il Consiglio direttivo;\_\_\_\_\_
- c) il Presidente;\_\_\_\_\_
- d) il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.\_\_\_\_\_
2. Fanno, inoltre, parte integrante dell'Associazione:\_\_\_\_\_
- a) il Comitato tecnico/scientifico;\_\_\_\_\_
- b) il Comitato dei relatori/docenti.\_\_\_\_\_

**ARTICOLO 8) - ASSEMBLEA DEI SOCI**\_\_\_\_\_

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in tutti gli altri casi da un consigliere designato dall'Assemblea o, in mancanza, da qualsiasi socio parimenti designato.\_\_\_\_\_
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Ove ricorrano particolari esigenze, il Consiglio direttivo potrà avvalersi del maggior termine di sei mesi.\_\_\_\_\_
3. Essa inoltre:\_\_\_\_\_
- a) provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e delle

rispettive cariche;\_\_\_\_\_

b) delibera in ordine all'eventuale istituzione e alla nomina del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti;\_\_\_\_\_

c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;\_\_\_\_\_

d) delibera sulle modifiche al presente Statuto ed agli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;\_

e) delibera sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di qualsiasi fondo costituitosi durante la vita dell'Associazione, nell'ambito della legge e delle disposizioni contenute nel presente Statuto;\_\_\_\_\_

f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità alle disposizioni previste nel presente Statuto e dalla legge.\_\_\_\_\_

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci ed è convocata, salvo eccezione motivata, presso la sede dell'Associazione.\_\_\_\_\_

5. La convocazione è effettuata mediante lettera semplice da inviarsi ai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.\_\_\_\_\_

6. La convocazione può essere effettuata anche tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'adunanza; anche in tal caso l'avviso deve contenere le medesime indicazioni previste nella lettera.\_\_\_\_\_



7. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale a disposizione dei soci.\_\_\_\_\_

8. L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.\_\_\_\_\_

9. Ogni socio- inclusi i soci persone giuridiche- ha diritto a un voto, esercitabile anche a mezzo delega.

La delega può essere conferita solamente ad altro socio che non sia amministratore. Ciascun delegato non può ricevere più di due deleghe.\_\_\_\_\_

10. Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze e le limitazioni al diritto di voto previste dall'art. 21 del Codice civile; non è ammesso il voto per corrispondenza.\_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 9) - CONSIGLIO DIRETTIVO**\_\_\_\_\_

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, che può essere formato sia da soci che da non soci, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, durante in carica tre anni e rieleggibili.\_\_\_\_\_

2. Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.\_\_\_\_\_

3. In caso di cessazione di un membro, la prima Assemblea convocata provvede a nominare il nuovo consigliere, che resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.\_\_\_\_\_

4. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione.\_\_\_\_\_

5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: \_\_\_\_\_

a) gestione dell'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione; \_\_\_\_\_

b) nomina del Segretario; \_\_\_\_\_

c) nomina dei componenti il Comitato dei relatori/docenti; \_\_\_\_\_

d) determinazione della quota associativa annuale

e) redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione; \_\_\_\_\_

f) ammissione all'Associazione di nuovi soci e adozione dei provvedimenti di esclusione; \_\_\_\_\_

g) fissazione delle date di convocazione dell'Assemblea dei soci; \_\_\_\_\_

h) redazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. \_\_\_\_\_

6. Il Consiglio direttivo ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione. \_\_\_\_\_

7. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi

membri.\_\_\_\_\_

8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio direttivo.\_\_\_\_\_

9. Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei membri in carica.\_\_\_\_\_

10. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.\_\_\_\_\_

#### **ART. 10) - PRESIDENTE**\_\_\_\_\_

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.\_\_\_\_\_

2. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, ai quali riferisce circa l'attività compiuta durante l'Assemblea dei soci e le adunanze del Consiglio direttivo stesso. Il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione solo nei casi eccezionali di necessità ed urgenza; in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.\_\_\_\_\_

3. Spetta al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni; egli verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione.\_\_\_\_\_

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e di

quello preventivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio direttivo e all'approvazione dell'Assemblea dei soci. \_\_\_\_\_

5. Spetta al Presidente nominare, convocare e presiedere il Comitato tecnico/scientifico e convocare il Comitato dei relatori/docenti. \_\_\_\_\_

**ARTICOLO 11) - VICE PRESIDENTE** \_\_\_\_\_

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. \_\_\_\_\_

**ARTICOLO 12) - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO** \_\_\_\_\_

1. Il Segretario del Consiglio direttivo provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, coadiuvando il Consiglio direttivo al fine di assicurare il buon andamento amministrativo dell'Associazione e cura la corretta tenuta del Libro Verbali delle assemblee e del Consiglio direttivo, nonché del Libro dei soci. \_\_\_\_\_

**ART.13 ) DECADENZA DELLE CARICHE**

Tutti gli incarichi associativi decadono qualora l'interessato non appartenga più alla sezione di INSALUTE corrispondente

**ARTICOLO 14) - REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** \_\_\_\_\_

1. l'Associazione può dotarsi di un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, o di un Collegio dei Revisori dei Conti, affinché vengano espletate le funzioni di controllo di cui al successivo comma 6 del presente articolo. \_\_\_\_\_

2. Qualora venga istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, esso è

composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea, esterni all'Associazione; il Presidente del Collegio deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.\_\_\_\_\_

3. Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.\_\_\_\_\_

4. L'Assemblea può revocare i revisori solo in presenza di giusta causa.

5. Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti, effettua le opportune verifiche ogni novanta giorni e le riassume in un verbale sottoscritto.\_\_\_\_\_

6. Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti provvede:\_\_\_\_\_

a) al riscontro della gestione finanziaria;\_\_\_\_\_

b) al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;\_\_\_\_\_

c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi.\_\_\_\_\_

7. Il Revisore dei Conti e ciascun membro del Collegio dei Revisori dei Conti, possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.\_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 15) - COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO**\_\_\_\_\_

1. Il Comitato tecnico/scientifico ha il compito di individuare le linee strategiche sulle attività di ricerca e di progettazione (nelle specifiche fasi di individuazione degli obiettivi generali, dei contenuti programmatici e degli strumenti di verifica) formulando proposte ed esprimendo pareri non vincolanti.\_\_\_\_\_

2. Il Comitato tecnico/scientifico è composto da un massimo di dieci

persone e dura in carica tre anni. \_\_\_\_\_

3. il Comitato tecnico/scientifico è nominato, convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è costituito stabilmente: \_\_\_\_\_

a) da almeno un membro del Consiglio direttivo; \_\_\_\_\_

b) dai rappresentanti dell'AUSL (ovvero uno del Dipartimento della Sanità Pubblica, uno del Distretto, uno del Presidio Ospedaliero) a sua discrezione; \_\_\_\_\_

c) da altri due rappresentanti del territorio e/o delle categorie interessate agli scopi dell'Associazione che potranno essere individuati dal Consiglio direttivo. \_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 16) - COMITATO DEI RELATORI /DOCENTI** \_\_\_\_\_

1. Il Comitato dei relatori/docenti è nominato dal Consiglio direttivo, tenuto conto: \_\_\_\_\_

a) della tipologia dei corsi da attivare durante l'anno; \_\_\_\_\_

b) delle referenze in ambito professionale (medici, odontoiatri, farmacisti, psicologi, infermieri ed altri operatori dei settori afferenti alla salute e alla sanità). \_\_\_\_\_

2. Il Comitato dei relatori/docenti è coordinato e presieduto da un membro del Consiglio direttivo e si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio direttivo. \_\_\_\_\_

3. Ai componenti del Comitato dei relatori/docenti può essere riconosciuto un compenso per l'attività di ricerca/docenza svolta a favore dell'Associazione. \_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 17) - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE** \_\_\_\_\_

1. L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo, nonché il Libro dei soci dell'Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge. I libri dell'Associazione sono consultabili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.\_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 18) - BILANCIO**\_\_\_\_\_

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.\_\_\_\_\_

2. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; il Consiglio direttivo è convocato entro il mese di novembre per la predisposizione del bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.\_\_\_\_\_

3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione affinché possano essere visionati da chiunque ne abbia motivato interesse. Per la richiesta di copie si applica l'articolo 15).\_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 19) - SCIoglimento**\_\_\_\_\_

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, soddisfatte le eventuali passività dell'Associazione, il residuo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, prioritariamente di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.\_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 20) - NORME FINALI E LEGGE APPLICABILE**\_\_\_\_\_

1. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È in ogni caso esclusa ogni forma di divisione dei proventi delle attività fra i soci, anche in forma indiretta. \_\_\_\_\_

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e alle disposizioni previste dalle leggi in materia. \_\_\_\_\_

La Presidente

La Segretaria

SHIRLEY EHRLICH SANTI

ARCANGELA POTENTE

